



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Protezione Civile
ORDINANZA DELLA SINDACA
ATTO N. ORD 8 DEL 09/01/2026**

**OGGETTO: INTERDIZIONE DEL GIARDINO PERTINENZIALE
DELL'APPARTAMENTO ALL'INTERNO 2 DEL CIVICO 10 DI VIA
ORLANDO CAUSA MURO DI CONTENIMENTO DELLA PUBBLICA VIA
ORLANDO FUORI PIOMBO E PILASTRINI DEL PARAPETTO
PERICOLANTI.**

**CONTESTUALE INTERDIZIONE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DELLA
PUBBLICA VIA ORLANDO PER IL TRATTO SOPRASTANTE AL
GIARDINO INTERDETTO.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- In data 23/12/2025, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva, su richiesta della Direzione Strade, ad eseguire un sopralluogo congiunto con i tecnici della stessa Direzione e del Municipio 9 Levante presso il condominio di Via Orlando 10, al fine di valutare l'evoluzione di un dissesto, già noto all'Ufficio, che interessa il muro di sostegno della pubblica via ed i pilastrini che costituiscono gli elementi portanti della ringhiera. L'ultimo sopralluogo era stato effettuato dall'Ufficio nel maggio 2023.

- In sede di sopralluogo si prendeva atto dello stato precario del muro di contenimento della pubblica Via Orlando in corrispondenza delle aree pertinenziali esterne dell'appartamento al civico 10 interno 2 nonché dell'instabilità dei pilastrini e della ringhiera che hanno affaccio sul sopra citato giardino.

- in considerazione dello stato generale dei luoghi, nonché dell'impossibilità di gestire per le vie ordinarie la criticità da parte di Direzione Strade, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, si disponeva, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato, l'interdizione di:
- giardino sotto strada di pertinenza dell'interno 2 del civ. 10 di Via Orlando;
 - marciapiede lungo tutto il tratto soprastante il giardino pertinenziale dell'interno 2 al civico 10 di Via Orlando;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 23/12/2025 – rif. prot. 0660964.U del 24/12/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. 0659860.U del 23/12/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 23/12/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e successivamente con la nota prot. 0659860.U del 23/12/2025, e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione, l'interdizione di:

- giardino sotto strada di pertinenza dell'interno 2 del civ. 10 di Via Orlando;
- marciapiede lungo tutto il tratto soprastante il giardino pertinenziale dell'interno 2 al

civico 10 di Via Orlando;

come meglio rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante;
- al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



ORDINANZA DELLA SINDACA

**OGGETTO: INTERDIZIONE DEL GIARDINO PERTINENZIALE
DELL'APPARTAMENTO ALL'INTERNO 2 DEL CIVICO 10 DI VIA ORLANDO CAUSA
MURO DI CONTENIMENTO DELLA PUBBLICA VIA ORLANDO FUORI PIOMBO E
PILASTRINI DEL PARAPETTO PERICOLANTI.
CONTESTUALE INTERDIZIONE DEL TRATTO DI MARCIAPIEDE DELLA PUBBLICA
VIA ORLANDO PER IL TRATTO SOPRASTANTE AL GIARDINO INTERDETTO.**

ALLEGATO GRAFICO



Figura 1: individuazione di massima di marciapiede e aree private interdette 